

VERSIONE DEFINITIVAMENTE LICENZIATA DAL GRUPPO DI LAVORO IL
24 GENNAIO 2022

LEGENDA:

IN COLORE ROSSO LE PARTI DELL'ATTUALE STATUTO DA ELIMINARE

IN COLORE AZZURRO LE PARTI DA AGGIUNGERE O MODIFICARE

**IN COLORE VERDE LE PARTI GIA' APPROVATE E MODIFICATE
RISPETTO ALLA VERSIONE ORIGINALE DELLO STATUTO**

S T A T U T O

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE

DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

Art. 1 - Oggetto

È costituita l'Associazione denominata "Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti", **in sigla U.N.A.A.**

L'Unione esprime l'organizzazione volontaria e federativa delle Associazioni comunque denominate costituite tra avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.

Art. 2 - Finalità

L'Unione è apolitica ed apartitica, esclude ogni fine di lucro ed ha per scopi:

- di promuovere la conoscenza del diritto amministrativo;
- di promuovere la dignità, l'efficienza e l'effettività del processo amministrativo, perseguendo il rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 111 Cost.;
- di assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di garantire l'effettività del diritto dei cittadini alla

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art. 113 Cost.), nonché del diritto di difesa (art. 24 Cost.), all'uopo promuovendo in ogni competente sede, anche giurisdizionale, sia nazionale che sovranazionale, le azioni opportune;

- di rappresentare, valorizzare e tutelare il ruolo, la dignità e la professionalità dell'avvocato amministrativista e di operare per la tutela degli interessi dell'avvocatura nelle forme e nelle sedi ritenute più idonee;

- di promuovere il profilo professionale specialistico degli avvocati amministrativisti, la formazione e l'aggiornamento gratuiti nella materia del diritto amministrativo in ogni forma ritenuta idonea, anche concorrendo alle procedure per l'attribuzione del relativo titolo.

Tali finalità vengono perseguite anche unitamente o per il tramite delle Associazioni aderenti che devono avere la sede nell'ambito dei distretti di Corte d'Appello.

Tali sedi costituiscono le sedi operative dell'Unione.

L'Unione può costituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni aderenti.

Le attività formative delle Associazioni aderenti sono comunicate all'Unione, al fine di consentire un coordinamento su base nazionale anche in relazione ai profili della gratuità dell'offerta formativa e

dell'adeguatezza delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche da esse predisposte.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) entrate da convenzioni con società, enti pubblici, privati ed associazioni;
- e) proventi da prestazioni di servizi e cessioni di beni resi dall'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale attiva non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto in parti uguali ai soci.

Art. 4 - Ammissione

Possono aderire all'Unione le Associazioni comunque denominate costituite tra gli avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo che, ad insindacabile giudizio dell'Unione, rappresentino significativamente, a livello di

circoscrizione Tar o di sezione staccata, la categoria degli avvocati amministrativisti, avuto a tal fine riguardo ad indici sintomatici quali la significatività dell'attività associativa svolta, il numero complessivo degli iscritti, la rilevanza degli ambiti di territorio e di popolazione in cui l'associazione opera, l'eventuale presenza di altre associazioni operanti nello stesso territorio. ~~In sede di prima costituzione le Associazioni promotrici aderiscono all'Unione anche in deroga al criterio della acclarata rappresentanza a livello di circoscrizione di Tar o di sezione staccata.~~

Le Associazioni aderenti comunicano **annualmente** al Segretario dell'Unione l'elenco degli iscritti, **nonché le modalità e i criteri statutariamente previsti per il conseguimento e il mantenimento di tale qualità.**

Le Associazioni aderenti non devono avere scopo di lucro, devono informare il proprio ordinamento interno a criteri rappresentativi e democratici ed assicurare l'offerta formativa gratuita (salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la relativa organizzazione) nella materia del diritto amministrativo attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Unione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato tecnico-scientifico; **la**

Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'Avvocato Amministrativista.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Unione.

Essa è composta dai rappresentanti designati, su base regionale, dalle Associazioni aderenti all'Unione, nel numero stabilito per ciascuna regione o provincia autonoma dal presente Statuto, tenendo conto: a) del numero e dell'importanza degli uffici giudiziari e delle loro sezioni presenti all'interno di ciascuna regione; b) del numero degli avvocati iscritti alle Associazioni specialistiche ammesse, che esercitano nella regione o provincia autonoma la propria attività prevalente nel settore amministrativo; c) dell'effettiva rappresentatività, anche indipendentemente dal loro numero e dalla loro dislocazione sul territorio, delle Associazioni specialistiche ammesse rispetto al numero complessivo degli avvocati iscritti all'albo professionale nei rispettivi Distretti di Corte d'Appello; d) dell'importanza, anche qualitativa, e della mole del contenzioso amministrativo generato dai rispettivi territori, indipendentemente dalla attribuzione dello stesso alla competenza funzionale di Tribunali operanti in altre regioni; e) della qualità e quantità delle attività svolte, della tradizione e della storia, nonché della presenza attiva sul territorio delle singole Associazioni

specialistiche; f) del ruolo avuto dalle singole Associazioni specialistiche nella fondazione dell'Unione, con la precisazione che ad ogni Associazione fondatrice è comunque garantito, sino alla sua estinzione, il diritto ad avere in seno all'Assemblea almeno un rappresentante.

In ragione dei criteri sopra indicati, sono assegnati:

~~In sede di prima costituzione i rappresentanti sono indicati, in via transitoria per il periodo di due anni, secondo la seguente distribuzione territoriale: Lazio e Lombardia, 5 rappresentanti; Puglia, Sicilia e Veneto, 4 rappresentanti; Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, 3 rappresentanti; Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige - Trento, Campania - Napoli Nord 1 rappresentante.~~

a Campania, Lazio e Lombardia 5 rappresentanti; a Puglia, Sicilia e Veneto 4 rappresentanti; a Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana 3 rappresentanti; ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, 2 rappresentanti; a Basilicata, Marche, Molise, Umbria, Prov. Aut. di Trento, Prov. Aut. di Bolzano, Valle d'Aosta 1 rappresentante.

I parametri così definiti potranno essere modificati, al variare delle condizioni che li hanno determinati, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti assegnati all'Assemblea.

~~Allo scadere del periodo transitorio, l'Assemblea~~

~~dell'Unione, su proposta del Consiglio Direttivo, verifica e se del caso ridetermina l'attribuzione dei rappresentanti valutando, nell'ordine, la geografia giudiziaria amministrativa e l'attività associativa svolta, nonché tenendo conto del numero delle Associazioni che compongono l'Unione e dei relativi iscritti.~~

~~A tal fine, ogni Associazione al termine del biennio cura la trasmissione al Segretario dell'Unione dell'elenco dei propri iscritti; e provvede poi annualmente a trasmettere al Segretario l'elenco dei propri iscritti al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.~~

~~Successivamente il numero dei rappresentanti verrà verificato e se del caso rideterminato dagli stessi organi e secondo le medesime modalità ogni triennio.~~

~~Allo stesso modo verrà determinato, in occasione della loro adesione all'Unione, il numero dei rappresentanti delle Associazioni presenti in Regioni non ancora rappresentate.~~

Nel caso in cui le Associazioni presenti in una regione o provincia autonoma non si accordino sulla ripartizione dei rappresentanti regionali o provinciali, la disputa sarà risolta dal ~~a~~ ~~ciò provvede il~~ Consiglio Direttivo, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna Associazione e del principio dell'alternanza, nel rispetto, ove possibile, degli stessi criteri indicati al comma 2, fatti comunque salvi, da un lato, il diritto delle Associazioni fondatrici

di designare almeno un rappresentante e, dall'altro, il numero massimo dei rappresentanti a ciascuna regione o provincia autonoma spettanti in base al presente Statuto.

~~secondo i criteri indicati dal presente articolo.~~

~~A ciascuna delle Associazioni fondatrici dell'Unione spetta almeno un rappresentante.~~

I rappresentanti partecipano all'Assemblea ciascuno con diritto a un voto, anche delegabile ad altri rappresentanti presenti in Assemblea; nessun rappresentante può raccogliere più di due deleghe, salvo che le stesse gli vengano attribuite da altri rappresentanti designati dalla sua ~~è ammessa la delega plurima da parte di rappresentanti della~~ stessa Associazione.

L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetta ai soli delegati delle Associazioni aderenti in regola con il versamento all'Unione delle quote contributive.

Fino a quando l'Assemblea non si doterà di un proprio regolamento, il voto potrà essere espresso a scrutinio segreto o palese, per alzata di mano o chiamata uninominale, a seconda di quanto sarà deciso di volta in volta preventivamente dal Presidente. Le votazioni riguardanti l'elezione o la revoca dei membri del Consiglio Direttivo si svolgeranno comunque a scrutinio segreto. In caso di riunione telematica dovranno essere previste modalità di voto che ne assicurino comunque la segretezza, ove si debba

procedere alla votazione con scrutinio segreto.

Spetta all'Assemblea:

- ~~di~~ deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita, allo scioglimento, alle attività e ai rapporti dell'Unione, ad essa proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da ogni Associazione aderente;
- ~~di~~ approvare annualmente il bilancio e ~~deliberare sulle~~ quote a carico delle Associazioni aderenti;
- ~~di~~ approvare annualmente il programma ~~annuale~~ delle attività e l'indirizzo politico dell'Unione, in occasione del Congresso nazionale, da tenersi preferibilmente nel secondo o nel terzo trimestre dell'anno su un tema di attualità giuridica o forense preventivamente stabilito;
- indire ulteriori Congressi straordinari o deliberare il patrocinio e la partecipazione a Congressi da altri organizzati, qualora ciò comporti un impegno di spesa non contemplato nell'apposito capitolo del bilancio preventivo ovvero l'espressione in tali contesti di uno specifico indirizzo politico o istituzionale dell'Unione;
- ~~di~~ deliberare sulle nuove adesioni e sulle eventuali esclusioni, da disporsi nel rispetto del principio del contraddittorio nel caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- ~~di~~ eleggere e revocare ~~il Presidente e i~~ membri del Consiglio Direttivo ~~e ciò nel rispetto del principio~~

~~dell'alternanza, in modo da garantire che ad ogni elezione essi risultino equamente rappresentativi delle principali espressioni geografiche del Paese (settentrione-centro-meridione);~~

- ~~di~~ istituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni proprie aderenti;

- ~~di~~ approvare eventuali regolamenti.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e la determinazione delle quote a carico delle Associazioni aderenti.

In occasione del Congresso annuale, l'Assemblea:

- approva il programma delle principali attività dell'anno successivo, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

- definisce o modifica l'indirizzo politico istituzionale dell'Unione, a cui dovrà conformare la propria azione il Consiglio Direttivo;

- esprime il proprio voto sulle mozioni proposte dalle Associazioni o dai loro rappresentanti, purché le stesse siano presentate almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori, siano formulate in articoli, paragrafi o quesiti che possano essere sottoposti anche a votazione separata e siano accompagnate da una relazione illustrativa, che ne indichi

chiaramente le finalità.

Al termine del Congresso annuale, l'Assemblea stabilisce la sede e il tema del Congresso dell'anno successivo, delegando il Consiglio direttivo a curarne l'organizzazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere sempre richiesta al Presidente da ciascuna Associazione aderente ed è obbligatoria quando la richiesta provenga da almeno tre Associazioni aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata, in forma libera ma efficace, almeno 15 giorni prima ad ogni Associazione aderente. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata con comunicazione che dovrà pervenire cinque giorni prima della data fissata.

Si considera forma idonea di comunicazione tra l'Unione e le singole Associazioni aderenti l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli organi dell'Unione all'atto dell'adesione o con successiva specifica informativa.

L'Assemblea può operare con la partecipazione dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei delegati assegnati alle Associazioni aderenti e delibera

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione non è richiesto un numero minimo di presenti. In ogni caso, per assumere decisioni o atti idonei a incidere sull'indirizzo politico istituzionale dell'Unione è sempre richiesta la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Unione, sull'esclusione di un'Associazione aderente, sulla revoca dei Consiglieri ~~del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario o del Tesoriere~~ e sulla istituzione di sedi operative decentrate l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati assegnati alle Associazioni aderenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ~~assoluta dei propri componenti~~.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, dal ~~uno dei due~~ Vice Presidenti ~~in ragione della rispettiva anzianità~~ o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'± ultimo±, da uno ~~dei suoi~~ degli altri componenti del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, assume le funzioni di

segretario un componente del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto ~~dal Presidente dell'Unione che ne è membro di diritto e Presidente e da un numero di membri variabile~~ tra quattro e sei ~~quattordici e diciannove~~ da nove membri, eletti ~~tra i componenti~~ dall'Assemblea anche tra i suoi componenti, che abbiano il titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

I Candidati possono raggrupparsi in liste e presentano un proprio programma elettorale.

Ciascun votante può esprimere fino a un massimo di tre preferenze individuali.

Il Consiglio coadiuva il Presidente dell'Unione nell'attuazione delle ~~deliberazioni~~ decisioni e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, adotta le decisioni di spesa, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio e il programma annuale delle attività dell'Unione, verifica la gratuità dell'offerta formativa svolta dalle Associazioni aderenti e l'adeguatezza delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche da esse predisposte, se del caso suggerendone gli obiettivi a fini di coordinamento generale.

Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento

dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Roma.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ~~due Vice Presidenti~~, il Segretario e il Tesoriere.

Nella stessa occasione, ove sia decorso il termine triennale del rispettivo mandato, e comunque alla relativa scadenza, il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Direttivo e il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato amministrativista, nonché i componenti del Comitato tecnico scientifico.

La carica di consigliere ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Per l'applicazione di questa limitazione vale quanto previsto dall'art. 18.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere operano di diritto in ragione della loro comunicazione, comunque pervenuta, rispettivamente, al Consiglio direttivo ed al Presidente dell'Unione. Qualora le dimissioni siano contestuali, esse operano di diritto non appena pervenute alla maggioranza dei Presidenti delle Associazioni aderenti.

L'Assemblea, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, può deliberare di revocare il mandato al Presidente ed ai Consiglieri, con le maggioranze previste all'art. 6.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, che devono

comunque rappresentare almeno la metà degli aventi titolo;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può operare con la partecipazione dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

Il voto può essere espresso dai consiglieri a scrutinio segreto o palese, per alzata di mano o chiamata uninominale, a seconda di quanto deciso di volta in volta preventivamente dal Presidente. Le votazioni riguardanti l'elezione o la revoca del Presidente e le nomine dei componenti del Comitato Direttivo e del Direttore della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione, nonché dei componenti del Comitato tecnico scientifico si svolgono comunque a scrutinio segreto. In caso di riunione telematica dovranno essere previste modalità di voto che ne assicurino comunque la segretezza, ove si debba procedere alla votazione con scrutinio segreto.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente dell'Unione ne ha la rappresentanza.

Egli, unitamente al Consiglio Direttivo, dà attuazione alle ~~deliberazioni~~ decisioni ed agli indirizzi deliberati dall'Assemblea, cui riferisce tempestivamente su ogni attività compiuta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, il

Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti con il voto segreto favorevole di almeno sette consiglieri. Ove non fosse raggiunto il quorum prescritto, le votazioni verranno ripetute ad oltranza sino al raggiungimento del numero di voti necessario. ~~In sede di prima votazione è richiesto il voto favorevole di almeno sei Consiglieri. Nella seconda votazione è richiesto il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri. Se anche tale maggioranza non dovesse essere raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In tal caso, il Consigliere non risultato eletto assumerà di diritto la carica di Vice-Presidente.~~ Votano solo i Consiglieri presenti e non è ammessa delega di voto.

Allo stesso modo si procede in caso di morte, dimissioni o sopraggiunta inabilità (non temporanea) del Presidente eletto.

Su richiesta di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca del Presidente in carica e la nomina di un nuovo Presidente. La revoca viene approvata con il voto di almeno cinque Consiglieri. Mentre la nomina del nuovo Presidente avviene con le maggioranze e le modalità sopra indicate.

La carica di Presidente ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Per l'applicazione di questa

limitazione vale quanto previsto dall'art. 18.

~~dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. Ha diritto all'elettorato passivo ogni avvocato tra quelli iscritti con piene prerogative a ciascuna delle singole Associazioni aderenti. Non hanno elettorato passivo i professionisti che, pur titolari di qualifica professionale equiparata, siano privi del titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana.~~

Art. 9 - Vice Presidenti

~~I due Vice Presidenti~~ Il Vice Presidente svolge ~~svolge~~,
occorrendo, temporaneamente le funzioni vicarie del
Presidente dell'Unione ~~in ragione della loro anzianità~~ e
~~convocano~~ convoca senza indugio il Consiglio Direttivo
~~l'Assemblea~~ nel caso di impedimento permanente del
Presidente o di vacanza della relativa carica.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno
dei suoi componenti, con il voto favorevole di almeno cinque
consiglieri.

Si osservano per il resto le norme dettate per la figura del
Presidente, in quanto compatibili.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea; espleta gli
incombenti relativi alla vita dell'Unione e ne custodisce
tutti gli atti.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei

suoi componenti, con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri.

Si osservano per il resto le norme dettate per la figura del Presidente, in quanto compatibili.

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere esegue le decisioni di spesa adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; cura l'amministrazione del patrimonio dell'Unione e ha la responsabilità della sua cassa; redige la bozza di bilancio che invia al Presidente perché la sottoponga al Consiglio Direttivo e questo la proponga all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri.

Si osservano per il resto le norme dettate per la figura del Presidente, in quanto compatibili.

Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato è formato da 11 componenti di alta qualificazione professionale e scientifica nominati dalle dal Consiglio Direttivo, su proposta delle Associazioni aderenti all'Unione, in ~~ragione di un componente per ogni Associazione~~ particolare tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Associazioni appartenenti a Regioni che non esprimono alcun componente all'interno del Consiglio Direttivo.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Mentre per far parte del Comitato tecnico scientifico non occorre essere iscritti come soci ad alcuna Associazione.

Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore e viene rinnovato ogni tre anni da parte ~~in occasione del rinnovo~~ del Consiglio Direttivo. Per i suoi componenti non è stabilito un numero massimo di mandati, mentre il Coordinatore può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Per l'applicazione di questa limitazione vale quanto previsto dall'art. 18

Su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, il Comitato esprime parere consultivo sui temi di carattere culturale e scientifico rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Unione, con particolare riferimento a quelli dell'attività formativa.

Il Comitato può operare con la partecipazione dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

Art. 13 - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione

La Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista cura e promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale specialistico dell'avvocato amministrativista; concorre alla organizzazione e gestione del corso di specializzazione in

cui si articola il percorso formativo preordinato al conseguimento del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti, come previsto dai Regolamenti ministeriali; promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo e consultato il Comitato Tecnico-scientifico dell'Unione, anche in collaborazione con le Istituzioni che perseguono analoghi fini, attività, corsi, pubblicazioni ed ogni altra opportuna iniziativa volta a favorire la formazione specialistica dell'avvocato amministrativista.

Essa è diretta da un Comitato Direttivo composto di sette componenti scelti dal Consiglio Direttivo tra gli avvocati iscritti alle Associazioni aderenti all'Unione abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i predetti componenti del Comitato Direttivo della Scuola un Coordinatore, che assume la funzione di Direttore della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista.

Il Direttore attua le deliberazioni del Comitato Direttivo, avvalendosi di un Segretario scelto tra i componenti del Comitato, e cura i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'Unione.

Il Comitato Direttivo della Scuola:

a) sentito il Comitato tecnico-scientifico, elabora e

propone all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione il programma delle attività di formazione e aggiornamento specialistico;

b) predispone e sottopone all'esame del Consiglio Direttivo lo schema unitario di atto di convenzione per l'organizzazione e gestione dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti, come previsto dai Regolamenti ministeriali;

c) garantisce l'uniformità e l'omogeneità dei programmi didattici e dei percorsi formativi dei corsi di specializzazione per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti istituiti sul territorio nazionale ai quali parteciperà UNAA, nel rispetto delle Linee generali ministeriali;

d) sentito il Comitato tecnico-scientifico, seleziona e provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i componenti di designazione di UNAA negli organi preposti ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti che sono organizzati con le Università;

e) consultato il Comitato Tecnico-scientifico, predispone annualmente un elenco di docenti da cui attingere i

nominativi da proporre per l'assunzione della docenza nei corsi di specializzazione.

I componenti del Comitato Direttivo della Scuola, ivi compreso il Direttore, restano in carica per tre anni. Per i componenti del Comitato Direttivo non è stabilito un numero massimo di mandati consecutivi, mentre il Coordinatore può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Per l'applicazione di questa limitazione vale quanto previsto dall'art. 18

Il Comitato Direttivo può operare con la partecipazione dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

Il funzionamento della Scuola sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Le spese di funzionamento della Scuola non potranno per alcuna ragione gravare sul bilancio dell'Unione e delle singole Associazioni. È compito del Comitato direttivo individuare fonti esterne di finanziamento della Scuola. È comunque garantita la dotazione minima per il funzionamento della Scuola deliberata annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

~~Art. 14 - Cessazione dalla carica (spostato nell'art. 7)~~

~~Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere~~

~~operano di diritto in ragione della loro comunicazione, comunque pervenuta, rispettivamente, al Consiglio direttivo ed al Presidente dell'Unione. Qualora le dimissioni siano contestuali, esse operano di diritto non appena pervenute alla maggioranza dei Presidenti delle Associazioni aderenti. L'Assemblea, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, può deliberare di revocare il mandato al Presidente ed ai Consiglieri.~~

Art. 14 - Gratuità dalle cariche

I soggetti eletti o nominati negli organi dell'Unione di cui all'art. 5 espletano il loro mandato gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente il budget di spesa per il funzionamento dei singoli organi, ivi comprese le spese di rappresentanza, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. Resta salvo quanto specificamente previsto dall'art. 13 per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione per l'avvocato amministrativista.

In sede di sottoposizione del bilancio all'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà rendere conto analiticamente delle spese di funzionamento e rappresentanza sostenute da ciascun organo dell'Unione.

Non sono rimborsabili dall'Unione le spese a qualunque titolo affrontate per partecipare alle riunioni degli organi di cui si è componenti. È in facoltà delle Associazioni

aderenti rimborsare dette spese ai propri iscritti.

Nei limiti del budget approvato ai sensi del comma 2, il Presidente o chi ne fa le veci ha diritto di ottenere dall'Unione il rimborso delle spese sostenute per partecipare a riunioni od eventi di carattere ufficiale, in rappresentanza dell'Unione.

Art. 15 - Recesso e durata

Ciascuna delle Associazioni aderenti, previa deliberazione della propria Assemblea, può determinare di recedere unilateralmente dall'Unione. In tal caso, il recesso opera a far data dall'1 gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione, che si intende ritualmente avvenuta se fatta pervenire, con lettera raccomandata o con altra forma utile a darne legale certezza, al Presidente dell'Unione.

In ogni caso, il recesso o l'esclusione non liberano l'Associazione recedente o esclusa dall'obbligo di pagare le quote di partecipazione all'Unione maturate e non corrisposte.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato, ma su richiesta di almeno due Associazioni aderenti l'Assemblea può in ogni tempo deliberarne lo scioglimento, con le maggioranze previste all'art. 6.

Art. 16 - Sede

L'unione ha sede legale nazionale in Roma e sede operativa centrale presso il domicilio professionale del suo

Presidente. Si intende per tale il domicilio eletto presso l'Ordine professionale di appartenenza.

Sono sedi operative dell'Unione le sedi delle Associazioni aderenti.

Art. 17 - Bilancio

Il bilancio dell'Unione, predisposto dal Tesoriere e presentato all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, è approvato annualmente dall'Assemblea nei modi e termini stabiliti dall'art. 6 ~~5~~.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio della stessa sarà ripartito in quote uguali tra le Associazioni aderenti, compensando gli eventuali debiti delle stesse nei confronti dell'Unione.

Art. 18 - Norme transitorie

Nell'applicare le norme del presente Statuto, che stabiliscono per talune cariche un limite massimo al numero di mandati consecutivi, a quanti ricoprono una delle suddette cariche all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea nella seduta del..... non si tiene conto del mandato in corso e di quelli già svolti.

Il principio dell'alternanza territoriale previsto dall'art. 6 dello Statuto previgente alle modifiche approvate dall'Assemblea nella seduta del....., si applicherà anche alla

prima elezione del Presidente successiva a detta Assemblea, da effettuarsi comunque con le modalità previste dall'art. 8, che precede. Al di fuori di questo specifico e unico caso, il suddetto principio cessa comunque di operare con l'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea nella predetta seduta del.....

Art. 19 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.